

SEZIONE I

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 11 maggio 2016, n. 32

Modifiche alla legge regionale 25 luglio 2006, n. 35 (Istituzione del servizio civile regionale) in materia di settori di impiego.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera m), dello Statuto;

Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64 (Istituzione del servizio civile nazionale);

Vista la legge regionale 25 luglio 2006, n. 35 (Istituzione del servizio civile regionale);

Considerato quanto segue:

1. La l. 64/2001 ha istituito il servizio civile nazionale volontario, in sostituzione del servizio civile obbligatorio, a partire dal 1° gennaio 2015, finalizzato a: concorrere alla difesa della Patria con mezzi ed attività non militari; favorire la realizzazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale; promuovere la solidarietà e la cooperazione, a livello nazionale ed internazionale, con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona e alla educazione alla pace fra i popoli; partecipare alla salvaguardia e tutela del patrimonio ambientale, anche sotto l'aspetto dell'agricoltura in zona di montagna, forestale, storico-artistico, culturale e della protezione civile; contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani mediante attività svolte anche in enti ed amministrazioni che operano all'esterno;

2. La l.r. 35/2006 ha istituito il servizio civile regionale in Toscana;

3. La durata del servizio civile regionale è di dodici mesi e l'impegno settimanale richiesto varia per ogni progetto, ma non può essere inferiore a venticinque ore o superiore a trenta ore settimanali;

4. Ai soggetti impiegati nei progetti di servizio civile regionale spetta un assegno di natura non retributiva, analogo a quello previsto per il servizio civile nazionale, che attualmente ammonta a 433,80 euro netti al mese;

5. La Regione Toscana emana annualmente un bando per l'ammissione al servizio civile regionale;

6. L'articolo 3 della l.r. 35/2006 prevede, tra i settori di impiego del servizio civile regionale, la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e paesaggistico;

7. Il sorgere di situazioni di criticità per i beni di valore artistico, storico e paesaggistico regionale durante i periodi di maggiore affluenza nei centri storici, come il periodo estivo, e nei momenti di emergenza naturale, come le alluvioni;

8. La necessità di arginare eventuali danni conseguenti a tali criticità, come ad esempio quelli derivanti da fenomeni di vandalismo, considerata l'incalcolabilità di tali danni dato che nessun restauro, per quanto eseguito a regola d'arte, può restituire integrità a un manufatto sfregiato;

9. L'opportunità di indirizzare i compiti del servizio civile regionale, già chiamato alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e paesaggistico, anche a finalità di presidio dello stesso patrimonio, ferme restando le competenze dello Stato in materia di tutela, attraverso la creazione di strumenti idonei a fare chiarezza e dirimere la confusione emergente nei citati momenti di crisi, come ad esempio: il censimento delle opere d'arte presenti nei musei, sia nelle sale aperte al pubblico, sia nei loro magazzini, utile in caso di alluvioni o altre emergenze naturali; la presenza dissuasiva di personale nelle vicinanze dei beni di valore storico e artistico, utile nei momenti di maggiore affluenza presso i luoghi di interesse culturale; la redazione e la distribuzione di decaloghi di fruibilità dei monumenti, utili per una corretta accessibilità agli stessi da parte dell'utenza collettiva.

Approva la presente legge

Art. 1

Settori di impiego.

Modifiche all'articolo 3 della l.r. 35/2006

1. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 25 luglio 2006, n. 35 (Istituzione del servizio civile regionale), è sostituita dalla seguente:

“f) valorizzazione del patrimonio storico, artistico e paesaggistico, prevedendo in tale ambito, ferma restando la competenza dello Stato in materia di tutela dei beni culturali, attività volte al miglioramento:

1) della conservazione fisica, della sicurezza, dell'integrità e del valore del patrimonio anche mediante il presidio dello stesso;

2) della diffusione della conoscenza dei beni del patrimonio anche mediante riproduzioni, pubblicazioni e ogni altro mezzo di comunicazione e informazione.”.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 11 maggio 2016

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 03.05.2016.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge del Consiglio regionale 29 dicembre 2015, n. 65

Proponenti:

Consigliere Stella

Assegnata alla 2^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 28 aprile 2016

Approvata in data 3 maggio 2016

Diventa legge regionale 32/2016 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 25 luglio 2006, n. 35, così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

Legge regionale 25 luglio 2006, n. 35